STUDIO DI CONSULENZA LEGALE AZIENDALE E TRIBUTARIA

Battaglioni Stefano

Via G. Oberdan n. 5 – 62029 Tolentino (MC) – Tel/Fax 0733 - 966311

STEFANO BATTAGLIONI

- *Commercialista - Albo nr.139 MC*
- *Revisore Contabile*
- *Economista d'Impresa*
- *Consulente Tecnico del Giudice*

SICUREZZA SUL LAVORO – Decreto Legislativo n. 81 del 31 Aprile 2008

Il 15 maggio 2008 é entrato in vigore il Decreto Legislativo **n. 81/2008 (Testo Unico sicurezza),** che riformula, ed in alcuni casi riscrive, la disciplina per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, che prestano attività lavorativa all'interno dell'azienda, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.(art.3)
La vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni incluse nel T.U. sono affidate ad un Comitato di indirizzo nazionale composto da esponenti ministeriali con la partecipazione di INAIL, ISPESL e IPSEMA, quest'ultimo per il settore marittimo. (art.5)

L'art. 16 disciplina **la delega** di alcune funzioni da parte del datore di lavoro precisando che:

- la delega deve risultare da atto scritto recante data certa e deve essere accettata per iscritto dal delegato;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e deve esercitare tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti sempre dalla natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
-

L'art. 17 nell'ultimo comma sembra azzerare gli effetti delle suddetta delega. Di conseguenza anche in presenza di delega il datore di lavoro resterà comunque responsabile delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

La prima scadenza fissata dal Decreto riguarda le nuove norme sulla valutazione dei rischi che ***obbligano a rielaborare il documento sulla sicurezza***.
Il termine inizialmente fissato al 29 luglio 2008 è stato in seguito modificato con la pubblicazione sulla G.U. n.180 del 2 agosto 2008 la Legge n.129/2008 che **rinvia al 1° gennaio 2009**

La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, inclusi lo stress, quelli per le gestanti e quelli legati alle differenze di genere, età e provenienza altri paesi.

Il Testo Unico sulla sicurezza definisce la valutazione dei rischi come " *valutazione globale e*

documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza"(art.28)
Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa, contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, indicare le misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati, contenere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.

Il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, nei casi di sorveglianza sanitaria, con il medico competente.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate che la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà elaborare entro e non oltre il 31/12/2010. Fino a quel momento i datori di lavoro possono in alternativa **autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi**.
I datori di lavoro che occupano oltre 10 dipendenti e fino a 50 dipendenti possono anch'essi effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, ma nelle more di approvazione del decreto a loro vanno applicate le norme ordinarie.
La valutazione e il documento già elaborati prima dell'entrata in vigore del Testo Unico debbono essere rielaborati, entro il termine del 01 gennaio 2009 secondo i criteri indicati, e solo se sussistono le seguenti circostanze:

- in occasione di significative modifiche del processo produttivo;
- modifiche dell'organizzazione del lavoro e della sicurezza;
- mutamento delle esigenze di prevenzione e di protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Sono esonerate da tale adempimento le piccole imprese, quelle che occupano fino a 10 lavoratori le quali possono autocertificare effettuazione della valutazione dei rischi, mentre dall'esonero è escluso il settore edile.

Ai sensi dell'art.34, il datore di lavoro può svolgere personalmente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, e di conseguenza effettuare l'autocertificazione. A tal proposito il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione non inferiore a 16 ore e non superiore a 48, a seconda della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle attività lavorative, in base ai contenuti che saranno definiti mediante accordi in sede di conferenza Stato Regione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
Fino all'emanazione di tale accordo vengono considerati validi i corsi che i datori di lavoro hanno frequentato.

Il decreto legislativo attribuisce un maggior coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori nella predisposizione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e tutela all'interno della sede lavorativa.
Viene prevista la figura del "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza". Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno mentre nelle aziende con più di 15 dipendente tale figure viene individuata nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tale rappresentanze, il rappresentante viene eletto dai lavoratori dell'azienda.

APPALTI

Il decreto adotta misure più rigide ai fini della programmazione della sicurezza da parte delle imprese esecutrici, prevedendone il costo della sicurezza fin dal momento dell'appalto; la mancanza dell'indicazione del costo, il contratto d'appalto è nullo. La nuova disposizione si applica

ai contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione.
Quando il committente è un datore di lavoro, quando cioè si tratti di appalti da eseguire all'interno di un'impresa, quest'ultimo deve promuovere la cooperazione e il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
In attuazione di tale obbligo sarà necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi - **DUVRI** – **documento unico di valutazione dei rischi da interferenze,** che indici le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenze.
I contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. Stessa disposizione e negli stessi tempi si applica al documento unico di valutazione dei rischi.

Tra le atre principali novità del nuovo Testo Unico si segnalano :

- **la radicale riformulazione ed inasprimento del regime sanzionatorio**

- **il nuovo obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare all'INAIL e all'IPSEMA, ai fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno, oltre a quello dell'evento, pena la sanzione amministrativa pecuniaria.**

SISTEMA SANZIONATORIO

Di seguito si elencano in modo sintetico i principali adempimenti a carico del datore di lavoro del dirigente e del preposto con indicazione della sanzione prevista dal TU per ogni singola violazione.

OBBLIGHI	SANZIONI
Articolo 17	**Datore di lavoro**
a) Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28, b) designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5000 a €15000 in caso di omissione o incompleta compilazione
Articolo 18	**Datori e Dirigenti**
Nomina del medico competente	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3000 a €10000
Nomina dei lavoratori responsabili all'attuazione delle misure di prevenzione antincendio, salvataggio, primo soccorso	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000
Messa a disposizione ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000
Adozione delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e relativa istruzione sul abbandono sicuro del posto di lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000
Adempiere agli obblighi di formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37. Annotazione nel libretto formativo del cittadino (per ogni singolo lavoratore) delle competenze acquisite a seguito delle attività formative	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2000 a € 4000
Consegnare al RLS copia del documento di valutazione dei rischi.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000

Elaborare, in caso di appalto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze **DURVI** (art. 26, comma 3) e consegna dello stesso ai rappresentati dei lavoratori	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000
Adozione di provvedimenti efficaci ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5000 a € 15000 oppure arresto da 6 mesi ad un anno e 6 mesi (aziende a rischi particolari)
Comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle relative competenze , a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 7500 (infortuni più di 3 giorni); da € 1000 a € 3000 (più di un giorno)
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto , munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia , contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 10000
Convocare la riunione periodica (art..35) per le aziende con più di 15 dipendenti	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000
Aggiornare le misure di sicurezza in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5000 a € 15000 oppure arresto da 6 mesi ad un anno e 6 mesi (aziende a rischio particolare)
Comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei RLS	Sanzione amministrativa pecuniaria di € 500
Fornire informazione al servizio prevenzione e protezione e al medico competente	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000
Articolo 19	**Preposti**
Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi e disposizioni in materia di salute e sicurezza	Arresto da 1 a 3 o ammenda da € 500 a € 2000
Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato e delle misure adottare in materia di protezione	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a € 900
Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37	Ammenda da € 300 e € 900
Articolo 21	**Impresa familiare**
Munire i componenti di dispositivi di protezione individuale adeguati	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 2000
Munire i componenti di tessera di riconoscimento corredata di fotografia , contenente le proprie generalità	Sanzione amministrativa pecuniari da € 50 a € 300
Articolo 23	**Fabbricanti e fornitori**
Divieto di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti agli standard	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 15000 a € 45000
Articolo 26, comma 1	**Datore di lavoro**
Affidamento dei lavoro ad impresa o lavoratori autonomi previa verifica dell'idoneità tecnico	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 ad € 10000

professionale	
Articolo 29, comma 4	
Conservazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR) e Documento Unico di valutazione rischi da interferenze (DURVI) presso l'unità produttiva	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 10000
Articolo 34	
Il datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP, P.S. e prevenzione incendi deve a) dare preventiva informazione al RLS e frequentare adeguati corsi di formazione	a) arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 300
Articolo 35,comma 2	
Durante la riunione periodica con l'RSPP il RLS ed il medico competente, il datore di lavoro deve sottoporre all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria criteri di scelta e le caratteristiche tecniche dei DPI, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 10000
Articolo 36, comma 1, 2 e 3	
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva l'adeguata informazione e formazione	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000
Articolo 43, comma 1	
Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000
Articolo 46, comma 2	
adottare le idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000